



PROVINCIA DI VERONA

n. _____ di repertorio provinciale

SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento dell'incarico tecnico di redazione della relazione geologica e geotecnica nell'ambito dell'intervento denominato "realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave". CIG 4598143BA1


L'anno duemilatredici, il giorno **NOVE** del mese di **APRILE**,

tra

- la Provincia di Verona, codice fiscale n. 00654810233, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Provincia", rappresentata dall'ingegner Elisabetta Pellegrini, nata a Pescia (PT), il 21.03.1961, dirigente provinciale, domiciliata per la carica presso la sede della Provincia di Verona, che interviene nel presente contratto ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 17, comma 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, per dare esecuzione alla determinazione 5 marzo 2013, numero 1006

e

il dottor geologo Giuseppe Franco Darteni, nato a Valdagno (VI) il 4 settembre 1952, residente a Cornedo Vicentino (VI), piazza sant'Andrea n. 32, codice fiscale DRTGPP52P04L5510, che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della società Giara engineering srl, con sede legale a Vicenza, via Giacomo Puccini, 10, partita IVA: 00900800244, di seguito denominata per brevità "società";



Handwritten signatures and initials.

premessi:

- che con determinazione dirigenziale 5 marzo 2013, n. 1006, a seguito dell'esperimento di una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, è stato aggiudicato a Giara engineering srl di Vicenza il servizio tecnico di redazione della relazione geologica e geotecnica nell'ambito dell'intervento denominato "realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave";

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al professionista, come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni (di seguito per brevità codice dei contratti pubblici);

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Natura ed oggetto del contratto)

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto professionale intercorrente fra Provincia e la "società" non è qualificabile quale rapporto di pubblico impiego, né di lavoro subordinato, ma come prestazione d'opera intellettuale regolata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

2. La Provincia di Verona, come sopra rappresentata, affida alla "società", che accetta, l'incarico di esecuzione delle indagini geologiche, caratterizzazione chimica dei materiali rilevati e redazione delle relazioni geologica e geotecnica e del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, nell'ambito dell'intervento denominato "realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave".

Articolo 2

(Prestazioni contrattuali)

1. La "società" si impegna ad eseguire le prestazioni elencate agli articoli 1 e 3 del capitolato d'oneri (integrato con nota del 13 febbraio 2013, protocollo n. 16777), dalla stessa sottoscritto per accettazione in ogni pagina in sede di procedura negoziata e che si intende qui integralmente trascritto. Le prestazioni contrattuali sono riassunte almeno nelle seguenti attività:

- a) eseguire almeno quattro sondaggi alla profondità non inferiore ai 20 metri con SCPT in foro di cui 2 con piezometro con rilievo almeno trisettimanale, almeno n. 5 CPT di 10/15 metri o a rifiuto e almeno 2 trincee, ai fini della completa caratterizzazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni e variabilità della falda, riassunta in un documento completo del rapporto di prove;
- b) eseguire almeno dodici campionamenti ai fini della caratterizzazione dei materiali da scavo, con l'ipotesi di riciclare il materiale di risulta fuori dal cantiere.
- c) redigere una relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione;
- d) redigere il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- e) redigere la relazione geotecnica;
- f) redigere la relazione geologica;
- g) prestare assistenza in fase esecutiva dei lavori.

Gli elaborati saranno consegnati in quattro copie cartacee e una copia informatica.

2. La "società" si impegna, altresì, prima dell'esecuzione delle prove e degli scavi, a consegnare alla Provincia di Verona il programma delle indagini previste, con l'indicazione dei punti di prelievo. Sulla base del programma presentato l'unità operativa espropri rilascerà alla "società" l'autorizzazione di accesso ai fondi interessati dagli interventi.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is more stylized and appears to be 'D. D.', while the lower signature is more cursive and appears to be 'L. L.'.

3. Le prestazioni andranno svolte coordinandosi con l'ingegner Stefano Brunelli, funzionario responsabile del servizio progettazione della Provincia di Verona, progettista dell'opera e funzionario incaricato del controllo in ordine alla regolare esecuzione del contratto.

Articolo 3

(Subappalto e subaffidamento)

1. Data la particolare natura delle prestazioni è fatto divieto alla "società" di subappaltare integralmente e/o parzialmente le prestazioni contrattuali.
2. Per quanto riguarda le attività di rilevazioni e scavi in campagna e quelle di laboratorio per caratterizzazione dei materiali da scavo, la "società" ha facoltà di ricorrere al subaffidamento ad operatori economici specializzati.
3. In caso di subaffidamento la "società" può ricevere dai subaffidatari le fatture con la dicitura "in nome e per conto della Provincia di Verona" e fatturare alla "Provincia" tali prestazioni di servizi in modo separato, facendo richiamo all'articolo 15, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" relativo al rimborso delle spese documentate, e allegando gli originali delle fatture ricevute.

Articolo 4

(Termini di esecuzione delle prestazioni)

1. La "società", nella persona del dottor geologo Giuseppe Franco Darteni, si obbliga a consegnare gli elaborati elencati all'articolo 3 del capitolato d'onere entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del responsabile del servizio progettazione ingegner Stefano Brunelli.
2. Il suddetto termine di consegna potrà essere prorogato con nota del dirigente del settore sviluppo del territorio per cause debitamente motivate, su richiesta della

"società" da presentare al protocollo della Provincia prima della scadenza del termine.

3. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili alla "società".

Articolo 5


(Corrispettivo)

1. La "Provincia" pagherà al "professionista", che accetta, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni un compenso che ammonta in totale a euro 19.828,71 (diciannovemilaottocentoventotto/71), dei quali euro 13.214,31 (tredicimiladuecentoquattordici/31), oltre oneri previdenziali e IVA 21% a titolo di corrispettivo professionale netto, ed euro 6.614,40 (seimilaseicentoquattordici/40) oltre IVA 21%, a titolo di spese imprenditoriali. Tali somme derivano dall'applicazione del ribasso percentuale unico del 47% (quarantasette per cento) proposto dalla "società" nell'offerta pervenuta in data 25 febbraio 2013, protocollo n. 20707.

2. La "Provincia" dichiara che la spesa complessiva di euro 24.348,54 (ventiquattromilatrecentoquarantotto/54) è stata regolarmente impegnata sul bilancio, come da determinazione dirigenziale 5 febbraio 2013, numero 438 (subimpegno n. 2807/2012, finanziato con finanziato con contributo in conto capitale assegnato alla Regione Veneto).

3. La "società" si obbliga ad indicare nelle relative fatture di pagamento gli estremi del presente contratto ed il sopraindicato numero di impegno di spesa.

4 La "Provincia" pagherà alla "società" il corrispettivo di cui al comma 1 entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione al protocollo dell'ente di regolare fattura nei seguenti termini: primo acconto nella misura del 75% dell'onorario



Handwritten signatures:
Top: *Paul*
Bottom: *Luca*

professionale di tariffa ribassato e del 100% dell'importo per le spese imprenditoriali alla consegna degli elaborati, visionati e validati dal responsabile del servizio progettazione; saldo pari al 25% dell'onorario professionale di tariffa, ribassato e relativo all'attività di assistenza alla direzione lavori, alla conclusione degli stessi.

5. La "Provincia" si impegna ad inviare a Giara engineering srl l'avviso di pagamento dei titoli di spesa in Vicenza (VI), Via Giacomo Puccini, n. 10, cap 36100.

6. La "Provincia" effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

7. La "società" prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.

8. La "società" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo di cui ai precedenti commi 1, ed eventualmente 4, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese della "società" stessa, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

9. Le parti concordano, come previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di fissare nella misura dell'8% (otto per cento) il saggio degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

Articolo 6

(Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La "società" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e/o integrazioni, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge. In particolare la "società" si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari, effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, relativi all'incarico oggetto del presente contratto sul conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste italiane S.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) a comunicare alla “Provincia” entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

2. In caso di subaffidamenti delle attività previste dall'articolo 91, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, la "società" si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti relativi al presente appalto, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. La "società", come anche l'eventuale subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla sopra citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni, ne dà immediata comunicazione alla "Provincia" e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.



(Penali)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8), la "Provincia" applicherà una penale di euro 13,20 (tredici/20) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, fino a concorrenza del 10% del corrispettivo contrattuale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. La "società", in caso di inadempimento definitivo, dovrà corrispondere alla Provincia a titolo di penale e salvo il maggior danno, l'importo di euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00).

Articolo 8

(Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
- b) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico della "società";
- c) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela.

2. In caso di risoluzione per inadempimento la Provincia si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'esecuzione.

3. Rimane comunque ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa.

5. Se il dottor geologo Darteni sarà temporaneamente sospeso dall'albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al comma 2, se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l'esecuzione del contratto stesso.

6. Il dottor geologo Darteni si obbliga a comunicare alla "Provincia" l'adozione di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione temporanea dall'albo professionale emessi a suo carico entro cinque giorni dall'adozione degli stessi.

7. In caso di risoluzione del contratto alla "società" spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento.

8. La "società" prende atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'art 6 della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.

Articolo 9

(Recesso della "società")

1. Se la "società" recederà dal contratto senza giusta causa, la "Provincia" avrà



diritto, nel caso in cui la prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dalla "Provincia", ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.

Articolo 10

(Controversie e foro competente)

1. La "Provincia" e la "società" decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione del giudice ordinario.

2. Per le controversie è competente il foro di Verona.

Articolo 11

(Incompatibilità)

1. Il dottor geologo Darteni dichiara di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l'interesse della "Provincia".

2. Il dottor geologo Darteni dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalla legge vigente.

Articolo 12

(Regolarità contributiva)

1. La "Provincia" prende atto che il dottor Darteni è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come attesta la dichiarazione E.P.A.P. rilasciata il 13.03.2013, acquisita al protocollo il 19.03.2013 al numero 30165.

Articolo 13

(Spese contrattuali)

1. Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo della "società", come previsto dall'articolo 15 del regolamento provinciale di Verona per la disciplina dei contratti.

Articolo 14

(Registrazione)

1. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b", della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 15

* (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il dottor geologo Darteni dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti e pubblicata sul sito web - www.provincia.vr.it alla voce "privacy" della pagina iniziale. La "Provincia" informa il dottor geologo Darteni che "Titolare" del trattamento è la "Provincia" con sede a Verona, in via Santa Maria Antica n. 1, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'avv. Michele Miguidi - dirigente del servizio contratti pubblici e per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione è l'ing. Elisabetta Pellegrini dirigente dell'Area programmazione e sviluppo del territorio e per ciò che riguarda i pagamenti il dott. Piero Rossignoli - dirigente dell'area di supporto economico e finanziario. Detti

Darteni
Miguidi


dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento "Informativa per l'utenza esterna".

Articolo 16

(Responsabile esterno del trattamento dei dati personali)

1. La "Provincia" nomina il dottor geologo Darteni, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Il dottor geologo Darteni si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati da parte del responsabile esterno, che sono pubblicate alla pagina www.provincia.vr.it/newweb/Segretariodirettoregenerale/Privacy/Istruzioni/ISTRUZIONI-GENERALI.doc.
3. Il dottor geologo Darteni dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla "Provincia" i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

per la "Provincia"



GIARA ENGINEERING SpA per la "Società"

Via Puccini, 10


36100 VICENZA

C.F./P. IVA 00900800244



La "società" approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 3 (Subappalto e subaffidamento), articolo 5 (Corrispettivo), articolo 6 (Impegni delle Parti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 8 (Clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento), articolo 9 (Recesso della "società"), articolo 10 (Controversie e foro competente), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del codice civile.

per la Provincia



per la "Società"

GIARA ENGINEERING SpA

Via Puccini, 10

36100 VICENZA

C.F./P. IVA 00900800244

